

# **CORSO PER ASPIRANTI G.E.V.**

**“Il patrimonio forestale della Regione  
Lombardia e la sua protezione:  
L.R. 31/2008, titolo IV”**

**PARTE PRIMA  
- LEGISLAZIONE FORESTALE -**

**Breno, 20 febbraio 2013**

*Gian Battista Sangalli*

## **Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31**

### **Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale**

*(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )*

#### **TITOLO IV** ***DISPOSIZIONI SULLE SUPERFICI E SULL'ECONOMIA FORESTALI***

##### **CAPO I** ***FINALITÀ E NORME GENERALI***

##### **Art. 41** ***(Funzioni amministrative)***

1. La Regione, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione dei piani di indirizzo forestale di cui all'[articolo 47](#).
3. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco di cui all'[articolo 43](#), coordinandole con le procedure inerenti ai vincoli paesistici.
4. La Regione esercita le funzioni di coordinamento delle funzioni conferite, nonché le funzioni amministrative relative a progetti per lo sviluppo del settore agro-silvo-pastorale di rilevanza regionale.

## Art. 42 (Definizione di bosco)

### 1. Sono considerati bosco:

- a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
- b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
- c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

### 2. Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

### 3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco.

### 4. Non sono considerati bosco:

- a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
- b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;
- c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
- d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale;
- d bis) i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree o arbustive, quando il processo è in atto da meno di quindici anni per i comuni classificati montani o svantaggiati e da meno di cinque anni per i restanti comuni. [\(53\)](#)

**CAPO II**  
**DIFESA DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE**

**Art. 43**  
**(Tutela e trasformazione del bosco)**

1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale.
2. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura.
3. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare:
  - a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'[articolo 50](#) volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale;
  - b) nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di pianura, rimboschimenti e imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione almeno doppia di quella trasformata, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.
4. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al [comma 3](#) e al provvedimento di cui al [comma 8](#). In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata dalla provincia territorialmente competente; l'autorizzazione può essere concessa, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per :

- a) opere di pubblica utilità;
- b) viabilità agro-silvo-pastorale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio.
- e bis) adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio.[\(55\)](#)

5. I piani di indirizzo forestale possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità o l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a interventi:

- a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l'ingegneria naturalistica;
- b) di viabilità agro-silvo-pastorale o altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;
- c) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;
- d) presentati da aziende agricole e forestali, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in montagna e in collina.

6. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale:

- a) gli interventi di cui al comma 5, lettera a), non sono assoggettati all'obbligo di compensazione;
- b) gli interventi di cui al comma 5, lettera b), sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità.

7. Gli interventi compensativi, le successive manutenzioni e il reperimento delle aree a tal fine necessarie sono a carico del richiedente l'autorizzazione alla trasformazione del bosco. Gli interventi possono essere realizzati anche dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; in tal caso, il richiedente versa l'intero importo presunto corrispondente alla sommatoria dei costi di acquisto delle aree di intervento, di progettazione, di realizzazione e di successiva manutenzione degli interventi compensativi.

- 8.** Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle esigenze di tutela di cui al [comma 2](#), sono definiti:
- a) l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione;
  - b) i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa;
  - c) i criteri per la determinazione dei costi degli interventi compensativi e le procedure per il versamento di adeguate cauzioni per l'esecuzione degli interventi medesimi;
  - d) le caratteristiche degli interventi di trasformazione del bosco che, per il loro effetto di miglioramento della biodiversità o del paesaggio, possono essere realizzati senza compensazione o con obblighi di compensazione di minima entità;
  - e) i criteri per la redazione di piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi.

**Art. 44**  
**(Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo)**

1. Ai fini del presente titolo si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.
2. Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'[articolo 47](#).
3. Per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati in caso di:
  - a) interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e comunque non superiori a 200 metri quadrati di superficie;
  - b) posa in opera di cartelli e recinzioni;
  - c) posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrato; linee elettriche di tensione non superiore a 15 Kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non superiori a 50 metri cubi;
  - d) interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione idraulicoforestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento.
4. Le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza, rilasciano, compatibilmente con quanto disposto dal [titolo III](#) e fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 43](#), le autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo nei casi non compresi nel [comma 3](#).
5. I comuni e gli enti di cui al [comma 4](#) possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.
6. La Regione definisce:
  - a) i criteri per la revisione del vincolo idrogeologico, anche in relazione alle indicazioni dei piani di bacino e del piano paesaggistico regionale, tenendo conto delle nuove conoscenze tecniche e in coerenza con la restante pianificazione territoriale;
  - b) in conformità ai commi 2, 3 e 4, le caratteristiche degli interventi di trasformazione d'uso del suolo che, per il loro irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, sono realizzati previa comunicazione agli enti competenti.
- 6 bis. Le superfici forestali che per la loro particolare ubicazione difendono terreni, fabbricati, infrastrutture o strutture dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei massi, dalle alluvioni, possono essere sottoposte dalle province e dalle comunità montane, per il territorio di loro competenza, a prescrizioni di utilizzo aggiuntive rispetto a quelle già indicate dal regolamento forestale di cui all'[articolo 50, comma 4](#). I proprietari o possessori di questi fondi sono obbligati ad assicurare, direttamente o tramite soggetti terzi, nei terreni, attraverso la realizzazione di adeguati interventi manutentivi e di taglio culturale, la corretta regimazione delle acque ed a evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni ed alle pendici contermini.[\(56\)](#)



**Art. 45**  
**(Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria)**

1. La Regione attua direttamente o tramite le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali le iniziative di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività di formazione e informazione, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato.
2. Per rendere più efficaci le azioni volte a limitare i danni causati dagli incendi boschivi, la Giunta regionale, annualmente, trasferisce risorse alle comunità montane, alle province e agli enti gestori di parchi e riserve regionali per sostenere gli oneri per l'equipaggiamento, l'addestramento, l'assicurazione e il rimborso delle spese delle squadre di volontariato, nonché per le opere e gli interventi necessari per la migliore difesa dal fuoco. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può instaurare rapporti di collaborazione con il corpo forestale dello Stato, il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le organizzazioni di volontariato.
3. In applicazione della [legge 21 novembre 2000, n. 353](#) (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione del settore. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi è istituita la sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge.
4. Fatti salvi i contenuti del piano di cui al [comma 3](#), in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.
5. I comuni e le province, con l'ausilio delle comunità montane, degli enti gestori di parchi e riserve regionali e del corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le indicazioni della Giunta regionale, assicurano le attività necessarie per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'[articolo 10 della legge 353/2000](#).
6. La Giunta regionale predispone annualmente, attraverso l'ERSAF, la relazione sulla protezione dagli incendi boschivi e sulla difesa fitosanitaria dei boschi e la presenta al Consiglio regionale.
7. Le attività di controllo fitosanitario nei pascoli montani e nei boschi, nonché la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali derivanti dalla selvicoltura e dall'alpicoltura sono esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al [titolo VI](#).
8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria è attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l'effetto degli organismi nocivi. E' vietato il ricorso alla lotta chimica non autorizzato dalla Regione per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema forestale.
9. A integrazione di quanto disposto dall'[articolo 10 della legge 353/2000](#), la Giunta regionale adotta ulteriori prescrizioni per la difesa dei boschi dagli incendi e gli indirizzi per la ricostituzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
10. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'[articolo 10, comma 5, della legge 353/2000](#) e il [comma 4](#) del presente articolo è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'[articolo 50, comma 4](#).



### CAPO III

## ***INVENTARIO E CARTA FORESTALE REGIONALE, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE***

#### **Art. 47** **(Programmazione e pianificazione forestale)**

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'[articolo 3](#) la Regione e le province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, finalizzate a:[\(57\)](#)
  - a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
  - b) individuare gli obiettivi strategici del settore forestale e indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione, nonché le previsioni di spesa.
2. Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.
3. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, contiene le previsioni di cui all'[articolo 43](#), commi 4 e 5, e all'[articolo 51, comma 4](#).
4. I piani di indirizzo forestale di cui al [comma 2](#) e le loro varianti sono approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni.
5. Le proprietà silvo-pastorali, singole o associate, possono essere gestite in base a piani di assestamento forestale a carattere aziendale, anche in versione semplificata per i boschi che svolgono prevalentemente funzioni diverse da quella produttiva.
6. I piani di assestamento forestale e le relative varianti sono approvati dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, dalle comunità montane e dalle province nel territorio di rispettiva competenza, salvo quelli riguardanti il patrimonio forestale regionale, approvati dalla Giunta regionale.
7. Al fine di assicurare una metodologia comune e valori qualitativi omogenei per la redazione della pianificazione forestale, la Giunta regionale definisce, con l'ausilio dell'ERSAF e sentite le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi riserve regionali, criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale e dei piani di assestamento forestale.
- 7 bis. Nei siti natura 2000, in assenza dei piani di gestione, i piani di assestamento forestale individuano le misure di conservazione di cui all'[articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992](#), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.[\(58\)](#)

## Stato della Pianificazione


Nel 2011 gli uffici regionali hanno espresso parere positivo (ai sensi dell'art.47, comma 4 della L.r. 31/2008) per cinque nuovi Piani di indirizzo forestale (PIF):

Provincia di Bergamo,  
CM Valtellina di Sondrio,  
CM Valle Imagna,  
CM Lario orientale (territorio ex CM Valle San Martino),  
CM Piambello (territorio ex CM Valceresio),

e per l'aggiornamento di altri due:

Provincia di Cremona,  
Provincia di Lodi.

La superficie boscata con PIF vigente o adottato è ora di 152.354 ettari, pari al 24,6% del bosco regionale, in diminuzione rispetto al precedente anno poiché alcuni vecchi PIF sono scaduti.



Percentuale provinciale di bosco con PIF vigente o adottato

IN REDAZIONE	ADOSSATI	VIGENTI
Provincia di Como Provincia di Pavia	Provincia di Bergamo*	Provincia di Brescia* Provincia di Cremona** Provincia di Lecco* Provincia di Lodi** Provincia di Mantova* Provincia di Milano* Provincia di Varese*
CM Oltrepò Pavese CM Valle Sabbia CM Valle Trompia CM Val di Scalve CM Valle Brembana CM Triangolo Lariano CM Valli del Lario e del Ceresio CM Valsassina CM Valtellina di Tirano CM Valchiavenna CM Lario Intelveto CM Piambello* CM Valli del Verbano	CM P. Alto Garda Bresciano CM Laghi Bergamaschi* CM Valle Seriana CM Valtellina di Morbegno* CM Valtellina di Sondrio*  Parco Adamello Parco Orobie Valtellinesi	CM Valle Imagna CM Lario Orientale*     Parco Pineta di Appiano Gentile

Stato dei PIF al 31 dicembre 2011.

\*parere regionale positivo.

\*\* parere regionale positivo su PIF in aggiornamento.

PIF vigenti o adottati	18
Bosco con PIF vigente o adottato	152.354 ha
PAF vigenti	155
Bosco con PAF vigente	149.770 ha


Durante l'anno sono entrati in vigore 2 nuovi Piani di assestamento forestale (PAF), per una superficie boschiva complessiva di 566 ha.

1. Piano di assestamento della proprietà silvopastorale del comune di Prestine (BS)
2. Piano di assestamento della proprietà silvopastorale del comune di Irma (BS)


I PAF scaduti nel 2011 sono 5, per una superficie boschiva di oltre 3.000 ha, tra cui quello del Parco Regionale del Monte Barro.

La superficie boscata con PAF vigente<sup>7</sup> è ora di 149.770 ettari, di cui 133.422 ha con PAF classico e 16.348 ha con PAF semplificato (Foreste di Lombardia).

Il 24% del bosco regionale è assestato.



Ripartizione provinciale dei 154 PAF classici vigenti



Percentuale provinciale di bosco con PAF vigente

<sup>7</sup> A seguito di indagine presso gli Enti forestali sono stati catalogati alcuni PAF prima non presenti nell'archivio regionale.

# COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE ASSESTAMENTALE

N° (Simp.)	COMUNI INTERESSATI	DENOMINAZIONE DEL PIANO	VALIDITA'		TIPOL. (A)	RIPRODIZIONE DELLE SUPERFICI (B)										TOTALE GENERALE	TECNICO ASSESTATORE	SITUAZIONE ATTUALE
			DAL	AL		BOSCO				PASCOLO	INGOLTO			ESCLUSE				
						Produzione	Protezione	Turismo ric.	Totale		Produttivo	Improduttivo	Totale					
1	ANGOLO TERME	Piano d'assestamento del comune di Angolo Terme	2003	2017	2	422.8769	27.3344	0	450.2113	45.3666	25.6768	53.0433	79.0711	16.4268	590.5908	C.F. Pizzo Cammo		
2	ARTOGNE	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata	2005	2019	2	151.8985	0	0	151.8985	0	0	0	0	9.086	160.9845	C.F. Bassa Valle Camonica		
3	BERZO DEMO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata	2002	2016	2	686.79	261.21	0	947.9	201.44	217.11	768.24	985.35	12.7	2160.49	C.F. Alta Valle Camonica		
4	BERZO INF.	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Berzo Inf.	1995	2009	2	655.6333	346.769	0	1002.4023	128.4403	67.8628	5.467	74.3669	4.8889	1081.1419	Sargelli Marco	da frangere	
5	BENNO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Benno	1996	2010	2	854.39	254.98	0	1109.37	109.85	352.72	7.44	400.16	7.53	1476.91	Pisani	da frangere	
6	BORNO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Borno	2004	2018	2	1181.0507	151.5118	38.295	1369.8575	494.008	20.0404	155.3601	175.4205	19.5704	2039.8992	C.F. Pizzo Cammo		
7	BRACQUE	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Colico Brianza	2006	2020	2	233.97	160.76	0	394.73	51.21	30.4	264.06	573.46	3.16	1022.58	C.F. Pizzo Badile		
8	BRIENO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Brieno	2010	2024	2	288.8262	759.1893	0	1047.8155	1257.7681	481.4087	1262.8184	1724.3171	19.8519	4049.7736	C.F. Pizzo Badile	da coltivare	
9	CAPO DI PONTE	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Capo di Ponte e Gardone	2003	2017	2	336.937	153.451	6.3802	501.7562	146.12	256.7444	81.3973	288.1417	3.8022	950.8251	C.F. Valle Allione		
10	CESEGOLO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata	2002	2016	2	971.76	254.59	0	1226.35	108.59	886.86	873.14	1534.72	8.69	2210.88	C.F. Alta Valle Camonica		
11	CERVINO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Cervino e Orio S. Pietro	2008	2022	2	254.9037	319.0793	0	573.98	523.88	114.24	83.1591	511.1159	594.275	2.6272	1226.1222	C.F. Valle Allione	
12	CETO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Colico Brianza	2006	2020	2	366.12	489.33	0	855.45	24.12	817.81	873.33	1791.14	3.26	2657.86	C.F. Pizzo Badile		
13	CIVO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Civo	2000	2014	2	588.31	471.75	0	1060.06	165.51	774.82	768.8	1544.42	5.1245	2777.1145	C.F. Alta Valle Camonica		
14	CIMBERGO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella per la quale è stato emesso il 20/07/2017 un provvedimento	2003	2017	2	265.7942	555.6066	0	845.3947	81.0561	686.5008	1301.8819	2072.3624	4.2962	3003.8754	C.F. Pizzo Badile		
15	CIVIDATE C.	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Cividate e Orio S. Pietro	1992	2001	1	46.9	142.524	24.821	214.145	556.46	186.4	0	186.4	16.9259	771.2009	Sargelli G.B.	in revisione	
16	CORTENO G.	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata	2008	2022	2	1426.309	1342.264	136.757	2907.40	114.638	1659.126	916.698	2615.826	14.552	5652.456	C.F. Alta Valle Camonica		
17	DARFO B.T.	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Darfo Boario Terme	2010	2024	2	694.72	755.26	37.86	1487.86	72.54	22.03	0	22.03	51.78	1634.21	C.F. Bassa Valle Camonica		
18	EDOL	Piano d'assestamento del comune di Edol	2002	2016	2	1284.942	1236.438	0	2524.37	376.1668	1266.1262	3897.8543	4365.7626	20.0886	7286.4162	C.F. Alta Valle Camonica		
19	ESINE	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Esine	1996	2010	2	874.064	223.211	0	1097.275	69.823	0	0	0	3.7614	1170.5884	Greggini	da frangere	
20	GRANICO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata	2005	2019	2	436.236	136.43	0	568.666	175.9	64.565	1.136	65.69	3.1619	813.3879	C.F. Bassa Valle Camonica		
21	INCURLE	Piano d'assestamento del comune di Incurle	1996	2010	2	714.9628	228.8016	0	943.8644	367.889	0	206.008	206.008	3.1571	1521.6395	Zanon		
22	LOSNE	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Losne	2008	2022	2	264.5622	29.5008	0	294.123	0	0	0	0	0.3188	294.4418	C.F. Pizzo Badile		
23	LOZZO	Piano d'assestamento del comune di Lozzo	2011	2025	2	572.0571	74.2707	0	646.3278	232.8626	385.8798	472.4655	862.1453	13.5737	1754.8304	C.F. Pizzo Badile		
24	MALEINO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Maleino	1990	2004	1	205.6465	142.5631	0	348.2096	7.585	0	0	0	8.6775	355.8821	Barbieri	da frangere	
25	MALONNO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella per la quale è stato emesso il 20/07/2017 un provvedimento	2003	2017	2	951.4983	216.8346	0	1168.3333	526.3854	264.759	97.975	362.714	8.8183	2067.2526	C.F. Valle Allione		
26	MONNO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Monno	2006	2020	2	587.2174	483.1337	0	1070.3511	576.9971	275.569	297.063	670.633	40.9872	2258.9707	C.F. Du Paoletti		
27	NARDO	Piano d'assestamento del comune di Nardo	1995	2009	2	340.3052	428.6399	0	778.9451	133.007	326.612	543.677	870.3162	6.2576	1789.2618	Toncazzi	da frangere	
28	ORO S. PIETRO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Orio S. Pietro e Orio S. Stefano	2008	2022	2	0	36.46	9.63	46.09	155.914	152.023	165.022	351.965	4.201	569.0754	C.F. Valle Allione		
29	OSIMO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Orio S. Pietro	2002	2016	2	447.7688	92.8075	39.7595	580.3358	211.2008	229.3635	294.964	524.3489	2.4368	1286.3223	C.F. Pizzo Cammo		
30	PASCO LOVENGO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella per la quale è stato emesso il 20/07/2017 un provvedimento	2003	2017	2	321.868	427.5045	0	749.3725	260.205	223.6118	270.4192	494.031	9.608	1513.2165	C.F. Pizzo Badile		
31	PANICAMUNO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Piancamuno												0	0	C.F. Bassa Valle Camonica		
33	PIANCONO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Piancono	2004	2018	2	926.3762	31.71	0	968.0462	119.5234	0	14.5274	14.5274	14.9401	1109.4401	C.F. Pizzo Cammo		
34	PONTE DI LEGNO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Ponte di Legno	1993	2007	2	205.5616	906.654	0	1092.2166	1788.195	586.024	3175.9652	3720.0102	3.4987	7379.8917	Greggini	da frangere	
35	PRESTINE	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Prestine	2011	2025	2	186.36	15.85	0	196.21	0	0.7932	0	0.7932	2.06	199.0532	C.F. Bassa Valle Camonica		
36	SAVIORE DELLA	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Savio	1999	2013	2	517.4	886.14	0	1403.54	168.29	1283.11	4376.47	5681.58	0	7253.41	C.F. Alta Valle Camonica		
37	SILLERO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Orio S. Pietro e Orio S. Stefano	2003	2017	2	799.8004	120.034	4.637	925.4214	11.2668	67.0384	10.201	77.2394	2.9973	1016.9439	C.F. Valle Allione		
38	SONICO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Sonico	1991	2000	2	1336.34	875.74	27.41	2240.29	14.72	340.08	1472.64	1812.7	18.2	4065.71	Barbieri	in revisione	
39	TEMA'	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di TEMA'	2007	2021	2	546.058	633.748	308.8838	1488.6905	796.7661	623.2964	1781.1646	2384.461	16.1203	4868.8469	C.F. Du Paoletti		
40	VEZZA DOGLIO	Piano d'assestamento del comune di Vezza d'Oglio	2001	2015	2	1237.074	562.315	0	1820.3954	1727.76	0	962.5008	962.5008	7.4956	4527.1226	Greggini		
41	VIONE	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata	2005	2019	2	665.9233	288.2158	163.0731	1256.1122	596.6195	547.0212	760.6463	1337.6615	2.1712	2982.5764	C.F. Du Paoletti		
TOTALE COMUNI						23209.4593	14919.0947	819.5263	38948.0803	11962.1915	13744.0244	25976.8949	39720.9193	400.5458	91031.7367			
TOTALE ERSAF						1402.6924	869.477	0	2292.8774	737.0134	113.32	36.879	146.929	0.6725	3269.5933			
TOTALE ERSAF + COMUNI						24701.9597	15809.5717	819.5263	41331.0577	12699.2049	13854.2744	26015.5739	39869.8483	401.2191	94301.33			
42	E.R.S.A.F. - VAL GORDA	A.R.F. Piano d'assestamento del territorio comunale della Regione Lombardia	1984	1993	1	860.5004	817.547	0	1678.0474	674.3134	0	36.879	36.879	0.18	2291.2188	Budimont s.r.l.		
43	E.R.S.A.F. - LEGNOLI Orio S. Pietro	Piano d'assestamento comune regionale "Legnoli"	2007	2021	1	127.19	131.71	0	258.90	49.01	36.74	0	36.74	0	347.38	Piccardi		
44	E.R.S.A.F. - VAL DI SCALVE - Angeli Terme	Piano d'assestamento F.A. Val di Scalve	2007	2021	1	404.81	141.22	0	546.03	12.79	71.51	0	71.51	0.4925	630.8235	Piccardi		
TOTALE ERSAF + COMUNI + PRIVATI						25404.78	15923.972	819.5263	42148.2783	12702.4199	13871.1694	26015.5739	39886.7433	402.9024	95140.3439			
45	SOCIETA' ANTICA ORIGINARI DI PRESTINE	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Prestine e Orio S. Stefano	1990	1999	2	232.7473	35.0697	0	267.817	3.215	0	0	0	0.0234	271.3644	Barbieri - Greggini	in revisione	
46	SOCIETA' AGRARIA FRAZIONISTI DI ASTRO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Orio S. Pietro e Orio S. Stefano	1990	1999	2	96.8	5.034	0	101.834	0	0	0	0	0.089	101.923	Barbieri - Greggini	in revisione	
47	SOCIETA' TENIERI DI PESCARZO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Orio S. Pietro e Orio S. Stefano	1990	1999	2	95.825	0	0	95.825	0	0	0	0	0	95.825	Barbieri - Greggini	in revisione	
48	COMUNITA' AGRARIA FRAZIONISTI DI MEDOLANO	Piano d'assestamento della proprietà allo-privata, parcella del comune di Medolano	1990	1999	2	277.448	74.2966	0	351.7446	0	16.895	0	16.895	1.2419	369.8915	Pola	in revisione	
TOTALE PRIVATI						702.8203	114.4003	0	817.2206	3.215	16.895	0	16.895	1.6833	839.0139			
TOTALE ERSAF + COMUNI + PRIVATI						25404.78	15923.972	819.5263	42148.2783	12702.4199	13871.1694	26015.5739	39886.7433	402.9024	95140.3439			

NOTE:

- (A) Primo impianto 1 Revisione 2 Propona 3
- (B) riportare solo le superfici totali fornite rilevate dal piano
- Valori espressi in ha
- Colombaro, Presepio e Savio dell'Ademollo hanno proprietà assestate in Trentino (Val Donna)

## CAPO IV

### *GESTIONE DELLE RISORSE SILVO-PASTORALI*

#### Art. 50

##### (Attività selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile)

1. Si considerano attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attività selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica.
2. Le attività selvicolturali finalizzate alla salvaguardia e all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico.
3. È vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non sono finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.
4. Con regolamento([60](#)) sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali.
5. Il regolamento di cui al [comma 4](#) disciplina in particolare:
  - a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse pubblico, al divieto generale di conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;
  - b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinché sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;
  - c) i criteri e le modalità per effettuare i tagli a raso previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale;
  - d) i criteri e le modalità per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
  - e) il divieto di impiegare specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità;
  - f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al [comma 7](#);
  - g) le modalità e i limiti da osservare nella redazione dei piani di indirizzo forestale per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti;
  - h) le modalità per lo svolgimento delle attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.
6. I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale.

- 6 bis.** I piani di assestamento, i piani di indirizzo forestale e i piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla [direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalle disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria. In tali siti i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità ai piani di assestamento e ai piani di indirizzo forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.[\(61\)](#)
- 7.** L'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività all'ente competente per territorio. Alla denuncia di inizio attività si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 5 della [legge regionale 22 luglio 2002, n. 15](#) (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). Il taglio colturale dei boschi all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta secondo le procedure stabilite dagli articoli 4 e 5 della [legge regionale 22 luglio 2002, n. 15](#) (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). La richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di quarantacinque giorni.[\(62\)](#)
- 8.** La Giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la presentazione della denuncia di inizio attività di cui al [comma 7](#).
- 9.** I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità al presente articolo, al regolamento recante le norme forestali regionali e alla pianificazione forestale sono considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'[articolo 149, comma 1](#), lettere b) e c), del [d.lgs. 42/2004](#).
- 10.** Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 25 e 26 è accordata priorità agli interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonché agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica.
- 11.** Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del suolo di cui agli articoli 43 e 44 e alle procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente.
- 12.** La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione forestale sostenibile, ne determina i criteri e i sistemi di valutazione, incentivando l'introduzione di sistemi di certificazione ecocompatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.

## **CAPO V**

### **PROMOZIONE DELL'ECONOMIA FORESTALE. ASSOCIAZIONISMO, FILIERA BOSCO-LEGNO E INFRASTRUTTURE TERRITORIALI**

#### **Art. 56** **(Associazione e consorzi forestali)**

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una sua corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di consorzi forestali e altre forme di associazione e incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. I consorzi forestali sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'[articolo 49](#), le attività selvicolturali di cui all'[articolo 50](#), nonché le attività di apicoltura di cui all'[articolo 51](#). Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti.
3. Ai consorzi forestali costituiti interamente da soggetti privati si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del [codice civile](#).
4. I consorzi hanno personalità giuridica e gestiscono direttamente i terreni loro conferiti secondo il piano dei lavori approvato dai consorzi stessi nell'ambito del piano di assestamento forestale, ovvero in coerenza con gli indirizzi della pianificazione forestale.
5. Se in base all'estensione dei terreni conferiti la partecipazione pubblica al consorzio è maggioritaria, l'affidamento di lavori a terzi è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.
6. La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché, per un periodo massimo di cinque anni e decrescenti, per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi. Il finanziamento delle spese di avviamento è riservato ai consorzi che dimostrano una soddisfacente e sostenibile condizione amministrativa e finanziaria.
7. La Giunta regionale definisce direttive sulla costituzione dei consorzi, sui loro statuti, sulle procedure di riconoscimento, sui criteri e sulle modalità di finanziamento



## Consorzi forestali

Con d.g.r. 2440 del 9 novembre 2011, Regione Lombardia ha riconosciuto il 25° Consorzio Forestale lombardo, denominato "Bosco Vivo", con sede in Mello (SO) i cui Soci, tra cui un'Impresa Boschiva iscritta all'Albo Regionale, hanno in gestione 1.696 ettari di territorio, in prevalenza conferiti dal Comune di Mello.


I 25 Consorzi Forestali hanno dichiarato a SIARL<sup>26</sup>, al 31 dicembre 2011, la gestione di 105.398 ettari di terreni agro-silvo-pastorali, in aumento dell'1,85% sullo scorso anno. Il bilancio è positivo per 225 ettari anche escludendo la superficie apportata dal nuovo Consorzio.

CONSORZIO FORESTALE	ETTARI GESTITI	VARIAZIONE 2011-2010
ALTA VALLE CAMONICA	26.159	-258,47
DUE PARCHI	17.129	443,69
ALTA VALTELLINA	11.829	146,18
PIZZO BADILE	6.656	378,04
BASSA VALLE CAMONICA	4.546	-155,64
VALLE DELL'ALLIONE	4.471	-5,62
PIZZO CAMINO	4.023	-32,84
VAL CODERA	3.506	-0,06
PRESOLANA	3.486	-20,35
ALTO SERIO	3.426	426,52
DEL SEBINO BRESCIANO	3.009	18,12
ALTA VALLE BREMBANA	2.143	-381,85
BOSCO VIVO	1.696	1.696,04
LARIO INTELVESE	1.485	-99,14
TERRA FRA I DUE LAGHI	1.303	233,44
PADANO	1.293	69,91
DI NASEGO	1.252	20,08
UNIONE AGRICOLTORI DI PAVIA	1.232	264,21
DI PRATA CAMPORTACCIO	1.112	16,37
LECCHESSE	1.112	-898,42
REGANZO - ONLUS	1.056	22,63
ALTA VAL TIDONE - ONLUS	1.003	23,48
ALTA VALLE STAFFORA - ONLUS	977	-33,16
BOSCHI ISOLA	912	13,01
DEL TICINO	581	35,36

I Consorzi forestali in ordine decrescente di superficie gestita

A fronte di una variazione minima delle superficie complessivamente gestita, l'analisi dei singoli Consorzi mostra comunque una certa dinamicità delle superfici conferite. Questo fatto da una parte mette in luce le diverse strategie territoriali, dall'altra è da ritenersi semplicemente fisiologico e dovuto ai grandi cambiamenti del settore forestale regionale, normativi o meno, che la realtà consorziale deve affrontare.

Riconosciuti	25
Superficie agro-silvo-pastorale gestita	105.398 ha
Bosco regionale gestito	10,4%
Stima personale occupato	270



Variazione in ettari della superficie gestita, per province


UTILIZZO	ETTARI GESTITI	VARIAZIONE 2011-2010	VARIAZIONE %
BOSCHI	64.600	24	0,04
TARE E INCOLTI	24.400	1.195	5,14
PRATI E PASCOLI	15.350	695	4,74
ARBORIC. DA LEGNO	720	-9	-1,29
ALTRO	288	15	5,56
<b>TOTALE</b>	<b>105.398</b>	<b>1.919</b>	<b>1,85</b>

Superficie gestita per tipo di utilizzo

La variazione annuale positiva è concentrata nelle province di Sondrio, Brescia e Varese, in particolare sulle categorie d'uso "tare e incolti" e "prati e pascoli", in ambito montano.

Dal grafico successivo ben si mostra la preponderanza dei boschi nelle superfici conferite ai CF, infatti 21 CF hanno almeno la metà dei terreni (50%) a bosco (tratteggio nero) e 11 CF hanno oltre il 90% dei terreni a bosco. (tratteggio rosso).


Per sei CF appare notevole l'estensione della tipologia d'uso "tare e incolti", più omogeneamente distribuita quella di "prati e pascoli" mentre l'arboricoltura da legno è apprezzabile solo in 3 casi.



Distribuzione percentuale (riportata a 100) della superficie gestita per categorie d'uso nei 25 Consorzi forestali (in ascissa).

<sup>26</sup> Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia





**Art. 57**  
**(Albo delle imprese boschive)**

1. E' istituito l'albo regionale delle imprese boschive, cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali di cui all'[articolo 50](#) o delle attività di manutenzione degli impianti di arboricoltura da legno. Le imprese boschive iscritte all'albo, nonché le imprese con analoghe qualifiche attestate da altre Regioni o da altri Stati membri dell'Unione europea, possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.[\(65\)](#)
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonché i criteri, i tempi e le modalità per l'iscrizione nello stesso e per la sospensione o radiazione in casi di gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza.[\(66\)](#)

**Art. 59**  
**(Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)**

1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate a un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.
3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al [comma 1](#).
4. È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.
5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali.
6. L'esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.
7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta alle procedure di assenso previste per le attività selvicolturali dall'[articolo 50, comma 7](#), da comunicare al Corpo forestale regionale e dello Stato.[\(68\)](#)
8. I soggetti assentiti all'installazione di gru a cavo e di fili a sbalzo sono tenuti a stipulare una assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell'impianto.[\(69\)](#)
9. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non assentiti o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Se il proprietario non è rintracciabile o il trasgressore non ottempera, le comunità montane competenti per territorio, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione.[\(70\)](#)

Durante il 2011 i Comuni hanno avuto la possibilità di integrare i Piani della Viabilità Agro Silvo Pastorale inserendo<sup>8</sup> tutte quelle strade che, poste sul loro territorio, rientrano come caratteristiche e finalità nella viabilità agro silvo pastorale (di seguito VASP).

L'aggiornamento, conclusosi nel mese di aprile 2012, ha consentito l'inserimento di quasi 500 tracciati, portando a un totale di **4.302** le strade VASP **esistenti**, per un'estensione lineare di circa **5.955** Km.

ENTI FORESTALI	NUMERO STRADE			
	esistenti	progettate	In costruzione	totale censite
CM OLTREPO' PAVESE	322			322
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	172			172
CM VALLE SABBIA	267	13		280
CM VALLE TROMPIA	169	63		232
CM VALLE CAMONICA	868	321	1	1.190
CM SEBINO BRESCIANO	52	3		55
CM LAGHI BERGAMASCHI	228	1		229
CM VALLE SERIANA	193	71		264
CM VALLE DI SCALVE	61	56		117
CM VALLE BREMBANA	124	132	1	257
CM VALLE IMAGNA	93	28		121
CM LARIO ORIENTALE / V.S.M.	81			81
CM VALSASSINA	38	125	1	164
CM TRIANGOLO LARIANO	225	19		244
LARIO INTELVESE	102	7		109
CM VALLI DEL LARIO E CERESIO	90	96		186
CM ALTA VALTELLINA	137	12		149
CM VALTELLINA DI TIRANO	382	162		544
CM VALTELLINA DI SONDRIO	116	86	5	207
CM VALTELLINA DI MORBEGNO	179	64		243
CM VALCHIAVENNA	54	38	3	95
CM PIAMBELLO	12	4		16
CM VALLI DEL VERBANO	217			217
PARCO OROBIE VALTELLINESI	120	63		183
<b>TOTALE</b>	<b>4.302</b>	<b>1.364</b>	<b>11</b>	<b>5.677</b>

Numero dei tracciati censiti con i Piani VASP


Sono altresì state censite 204 nuove strade VASP **progettate o in costruzione**, per un totale di **1.375** tracciati con un'estensione di oltre **1.788** Km, tutte supportate da analisi territoriale, a dimostrazione dell'effettiva necessità di realizzazione.

<sup>8</sup> L'inserimento delle strade nei Piani VASP con parere favorevole della DG Sistemi Verdi e Paesaggio consente di presentare domanda di contributo sui vari bandi di Regione Lombardia che finanziano interventi di manutenzione straordinaria delle strade esistenti o di costruzione di nuove strade progettate.


#### ANALISI QUALITATIVA DELLA VIABILITÀ ESISTENTE

L'arricchimento del registro della VASP esistente non ha comportato significativi scostamenti da quanto statisticamente evidenziato nel precedente Rapporto, al quale rimandiamo sia per le conclusioni di carattere generale sia per le definizioni della classi di transitabilità.

Restano pressoché identiche le ripartizioni percentuali delle classi di transitabilità e per tipo di proprietà.



Ripartizione % della lunghezza cumulata per classi di transitabilità



Ripartizione % della lunghezza cumulata per tipo di proprietà

La VASP esistente è dislocata su 368 Comuni, con una densità media di 14,09 metri lineari per ettaro di bosco; la densità media, come è possibile apprezzare dall'immagine della pagina successiva, rivela differenze di densità piuttosto marcate anche tra Comuni limitrofi appartenenti a realtà socio-economiche simili.

La lunghezza media delle strade VASP è di 1,4 Km, tutte le classi di transitabilità gravitano attorno a questo valore, con un massimo per la classe II vicina ai 1,8 Km. Il massimo valore di lunghezza media è stato registrato nella Comunità Montana della Valsassina.

I testi della normativa di riferimento e i dati delle strade censite sono accessibili al sito della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, canale "Boschi e foreste", sezione "Infrastrutture idraulico-forestali" [www.sistemiverdi.regione.lombardia.it](http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it).

Comune	I Categoria (mt)	II Categoria (mt)	III Categoria (mt)	IV Categoria (mt)	Totale (mt)
ANGOLO TERME		4910	12.307	24.681	41.898
ARTOGNE		4455		5.503	9.958
BERZO DEMO		11.617	26914		38.531
BERZO INFERIORE		1.194	2.160	1737	5.091
BIENNO		1346	4200	6.203	11.749
BORNO		2.243	41.073	40.757	84.073
BRAONE			2.074	1006	3.080
BRENO		3.892	6.132	1770	11.794
CAPO DI PONTE		975	9871	13577	24.423
CEDEGOLO		13.220	5.347		18.567
CERVENO				2.209	2.209
CETO		800	6.276	2.868	9.944
CEVO		20.510	12.629		33.139
CIMBERGO		584	650	4.044	5.278
CIVIDATE CAMUNO			3.695		3.695
CORTENO GOLGI		86.596	10.725		97.321
DARFO BOARIO TERME			22.394	15.986	38.380
EDOLO		52.413	16495	767	69.675
ESINE		7.284	2.393		9.677
GIANICO		23.066	673		23.739
INCUDINE		13.730	15.749		29.479
LOSINE		3610	7.593	9.032	20.235
LOZIO			6.218		6.218
MALONNO		1355		47.130	95.615
MONNO		29.567	4.156		33.723
NIARDO		5.990	8.006		13.996
ONO SAN PIETRO		2.138	5.801	16.957	24.896
OSSIMO		174	27.752	21.447	49.373
PAISCO LOVENO			697	26.564	27.261
PASPARDO		1.131	10.387	7.525	19.043
PIANCAMUNO				5.616	5.616
PONTE DI LEGNO	2.792	28.546	24.310		55.648
PRESTINE		12.093	8.644		20.737
SAVIORE DELL'ADAMELLO		5.373	24.472		29.845
SELLERO			487	23.873	24.360
SONICO	992	22.139	26.412		49.543
TEMU'	2314	44.498	2.810	7.837	57.459
VEZZA D'OGLIO		46.148	9.503	2.738	58.389
VIONE		33.595	12.849	2.614	49.058
<b>TOTALE</b>	<b>6.098</b>	<b>485.192</b>	<b>381.854</b>	<b>292.441</b>	<b>1.165.585</b>

**CAPO VI**  
**VIGILANZA, SANZIONI E NORME FINALI**

**Art. 61**  
**(Vigilanza e sanzioni)**

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla [legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9](#) (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.
2. Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'[articolo 43](#) senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità.
3. Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'[articolo 44](#) senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
4. Se con la medesima condotta sono violati gli articoli 43 e 44 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Se l'opera realizzata non è comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino e al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Se il trasgressore non ottempera, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.
5. Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'[articolo 42](#), in assenza della denuncia di inizio attività o dell'autorizzazione, di cui all'[articolo 50, comma 7](#), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 euro a 180,00 euro. Tale sanzione è elevata da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro se la denuncia di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici. [\(71\)](#)
- 5 bis. Chi realizza conversioni dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo senza la prescritta autorizzazione di cui all'[articolo 50, comma 3](#), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco convertito. [\(72\)](#)
- 5 ter. Chi realizza il taglio a raso di cui all'[articolo 50, comma 3](#), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco tagliato a raso. [\(72\)](#)
- 5 quater. Chi utilizza specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 50, comma 5, lettera e), è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 100 metri quadrati o frazione di bosco interessato dalle predette specie. [\(72\)](#)

- 5 quinquies.** Chi utilizza mandrie o greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti di cui all'articolo 50, comma 5, lettera g), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco percorso dal pascolo. [\(72\)](#)
- 5 sexies.** Chi svolge attività agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 50, comma 5, lettera h), in difformità delle previsioni contenute nelle norme forestali regionali, nei piani di indirizzo forestali e nei piani di assestamento forestale, è punito con la sanzione amministrativa da euro 111,00 a euro 333,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di bosco. [\(72\)](#)
- 6.** Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'[articolo 42](#), o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#) (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'[articolo 50, comma 6](#), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie. Gli importi sono ridotti a un terzo qualora il danno sia di minima entità, mentre sono triplicati qualora il danno sia senza possibilità di ripristino. [\(73\)](#)
- 7.** Fatto salvo quanto previsto dal [comma 4](#), chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all'[articolo 50, comma 4](#), oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'[articolo 50, comma 6](#), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro. [\(74\)](#)
- 8.** Chi distrugge o danneggia il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni pianta, da una a tre volte il valore riportato nella tabella di cui all'allegato B. La medesima sanzione si applica in caso di taglio o danneggiamento di matricine, riserve o alberi da destinare all'invecchiamento indefinito ai sensi del regolamento di cui all'articolo 50, comma 5, lettera d). [\(75\)](#)
- 9.** Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'[articolo 45, comma 4](#), sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10. Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'[articolo 45, comma 10](#), sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71.
- 9 bis.** Chiunque distrugge o danneggia il suolo o il soprassuolo è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso. [\(76\)](#)
- 10.** Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'[articolo 59](#), commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata.



- 11.** Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'[articolo 59, comma 7](#), o non li rimuove al termine dell'utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro.[\(77\)](#)
- 11 bis.** Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo senza aver stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile di cui all'[articolo 59, comma 8](#), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Gli impianti sono sottoposti a sequestro cautelare fino alla stipula dell'assicurazione.[\(78\)](#)
- 12.** Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, nei territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla [legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90](#) (Norme di attuazione della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi.
- 13.** Gli enti di cui al [comma 12](#), in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore.
- 14.** La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

Allegato A alla d.g.r. n. 984 del 15 dicembre 2010

Disposizione	Testo	Minimo vigente	Massimo Vigente	Coefficiente di adeguamento	Nuovo minimo	Nuovo Massimo
Art. 61, comma 2	Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità	€ 105,57	€ 316,71	1,0535	€ 111,22	€ 333,65
Art. 61, comma 3	Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni	€ 52,79	€ 158,36	1,0535	€ 55,61	€ 166,83
Art. 61, comma 5, primo paragrafo	Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42, in assenza della denuncia di inizio attività o dell'autorizzazione, di cui all'articolo 50, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 158,91 euro.	€ 52,79	€ 158,91	1,0535	€ 55,61	€ 167,41
Art. 61, comma 5, secondo paragrafo	Tale sanzione è elevata da 527,85 euro a 1.583,55 euro se la denuncia di inizio attività o l'autorizzazione prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici	€ 527,85	€ 1.583,55	1,0535	€ 556,09	€ 1.668,27
Art. 61, comma 6	Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.	€ 52,79	€ 263,93	1,0535	€ 55,61	€ 278,05
Art. 61, comma 7	Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all'articolo 50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell'articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 1.055,70 euro	€ 105,57	€ 1.055,70	1,0535	€ 111,22	€ 1.112,18
Art. 61, comma 9, primo capoverso	Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie.	€ 105,57	€ 527,85	1,0535	€ 111,22	€ 556,09
Art. 61, comma 9, secondo capoverso	Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10.	€ 316,71	€ 3.167,10	1,0535	€ 333,65	€ 3.336,54
Art. 61, comma 9, terzo capoverso	Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,73	€ 105,57	€ 316,73	1,0535	€ 111,22	€ 333,68
Art. 61, comma 10	Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi rilasciata	€ 105,57	€ 316,71	1,0535	€ 111,22	€ 333,65
Art. 61, comma 11	Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell'utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 527,85 euro a 1.583,55 euro	€ 527,85	€ 1.583,55	1,0535	€ 556,09	€ 1.668,27

**Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5**

**Norme forestali regionali, in attuazione dell'[articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)  
[\(1\)](#)**

*(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )*

**TITOLO I  
GENERALITÀ**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
(Ambito di applicazione e definizioni)**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'[articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008](#), reca norme forestali che si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#) (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base all'articolo 42 della legge regionale citata.[\(2\)](#)
2. Fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008](#), gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o a uso del suolo non forestale.[\(3\)](#)
3. Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato A.

**Art. 2**  
**(Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico)**

1. Tutti i tagli, compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all'[articolo 50 della l.r. 31/2008](#), al presente regolamento e alla pianificazione forestale, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137](#)) e all'[articolo 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#) (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) e sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, secondo quanto previsto dall'[articolo 44, comma 6, lettera b\), della l.r. 31/2008](#).(4)

**Art. 3(5)**

**Art. 4 (6)**

**Art. 5**  
**(Deroghe alle norme forestali)**

1. I piani di assestamento forestale e i piani di indirizzo forestale possono derogare al presente regolamento, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6, della l.r. 31/2008](#).(7)
2. Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione.

## **TITOLO II**

### **PROCEDURE**

#### **CAPO I**

#### **ISTANZA**

##### **Art. 6**

##### **(Autorizzazione)**

1. All'interno delle aree protette, i tagli colturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e alla pianificazione forestale possono essere realizzati, fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale, previa autorizzazione prevista dall'[articolo 50, comma 7, della l.r. 31/2008](#).<sup>(8)</sup>
2. Tale autorizzazione è rilasciata dall'ente forestale entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, alla quale sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15.<sup>(9)</sup>

##### **Art. 7**

##### **(Silenzio assenso per interventi in deroga)**

1. L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali in deroga alle disposizioni del presente regolamento o della pianificazione forestale può essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi:
  - a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
  - b) tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;
  - c) negli altri casi previsti dal presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere adeguatamente motivata dal richiedente mediante relazioni o progetti tecnici, firmati da professionisti abilitati.
3. L'ente forestale può vietare l'intervento o impartire particolari prescrizioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento di cui all'articolo 10.
4. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro i termini di cui al comma 3. La richiesta di integrazioni da parte dell'ente forestale sospende la decorrenza dei termini per il silenzio assenso.

#### **Art. 8**

##### **(Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali)**

1. Dopo l'approvazione del piano di indirizzo forestale, l'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni del presente regolamento e al piano di indirizzo forestale, da realizzarsi nelle riserve regionali e nei parchi naturali compresi nei parchi regionali, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente forestale. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora l'ente forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.[\(10\)](#)

#### **Art. 9**

##### **(Denuncia di inizio attività)**

1. Fatti salvi i casi previsti dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione all'ente forestale della denuncia di inizio attività. Alla denuncia di inizio attività sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 14 e 15.[\(11\)](#)

#### **Art. 10**

##### **(Opere di pronto intervento)**

1. Le opere considerate di pronto intervento in base all'[articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008](#) possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo.[\(12\)](#)
2. [\(13\)](#)

#### **Art. 11**

##### **(Procedura informatizzata)**

1. Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 sono presentate tramite procedura informatizzata.
2. Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 12**

##### **(Validità del permesso di taglio)**

1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, la validità del permesso di taglio è di cinque anni.[\(14\)](#)



Regione Lombardia

## S.I.Ta.B. Sistema Informativo Taglio Bosco



Il servizio serve per denunciare il taglio colturale del bosco. Non serve per il disboscamento né per la trasformazione d'uso del bosco. L'accesso al servizio è riservato a utenti riconosciuti per lo svolgimento delle attività ed espressamente abilitati da Regione Lombardia.

In caso di prima registrazione al servizio è necessario scegliere una password che non contenga riferimenti al NOME e al COGNOME e che rispetti le regole descritte nell'apposita schermata. In caso contrario la registrazione non avrà successo. Con una sola registrazione è possibile indicare uno o più enti/soggetti per i quali si intende compilare le denunce, che si possono inviare a tutte le province, comunità montane, parchi o riserve in Lombardia.

Non eseguire registrazioni multiple!

Le denunce con allegati tecnici devono essere inserite dai professionisti che hanno redatto gli allegati.

Per utilizzare questo applicativo devi aver letto il [decreto n.1556/2011](#) 'Modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi e l'installazione di impianti a fune, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (norme forestali regionali)' che regola l'accesso al SITAB e fornisce indicazioni su alcuni aspetti, legati alla normativa forestale, non contemplati nel manuale utente.

Scarica e leggi il [manuale utente](#).

Troverai ulteriori istruzioni sull'uso della procedura all'interno del sito dal menu: Servizi->Documenti.

Per segnalazioni e assistenza scrivere esclusivamente alla seguente casella e-mail indicando chiaramente le vostre necessità e i vostri recapiti: [mantis\\_sitab@lisp.it](mailto:mantis_sitab@lisp.it)

### UTENTE REGISTRATO


Nome utente:

Password:

ENTRA

Password dimenticata?

REGISTRAZIONE UTENTE





**CAPO II**  
**ALLEGATI TECNICI ALL'ISTANZA**

**Art. 13(15)**

**Art. 14**  
**(Progetto di taglio)**

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo con funzione anche di direttore dei lavori, con i seguenti contenuti:(16)
  - a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
  - b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;
  - c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;(17)
  - d) relazione sui metodi di esbosco;
  - e) cartografia catastale;
  - f) corografia;
  - g) cartografia indicante i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi;(18)
  - h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.
- 1 bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.(19)
2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.(20)
3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.
4. Nel caso di enti pubblici, il progetto di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare.(21)
5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 7 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.
6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.(22)
7. Al termine dell'intervento, il progettista redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.

**Art. 15**  
**(Relazione di taglio)**

- 1.** Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.
- 2.** La relazione di cui al comma 1 contiene:
  - a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;
  - b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano;
  - c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui;[\(23\)](#)
- 2 bis.** Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.[\(24\)](#)
- 3.** Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale.
- 4.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai territori assoggettati ai piani di indirizzo forestale, se previsto dagli stessi.

**Art. 16**  
**(Esonero dalla presentazione di allegati)**

- 1.** Gli allegati previsti dagli articoli 14 e 15 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.[\(25\)](#)
- 1 bis.** Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.[\(26\)](#)

### **CAPO III**

#### **CONTROLLI, SANZIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI**

##### **Art. 17** **(Controlli)**

1. I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'[articolo 61, della l.r. 31/2008](#), riguardante:[\(27\)](#)
  - a) un campione, scelto a caso o eventualmente in parte in base a fattori di rappresentatività individuati dalla competente struttura regionale, pari almeno al due per cento delle istanze di taglio o di altre attività selvicolturali. Il campione è estratto, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza. Tale popolazione è costituita da tutte le istanze il cui permesso di taglio è in corso di validità e da tutte le istanze il cui permesso di taglio è scaduto da meno di un anno;[\(28\)](#)
  - b) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali iniziati senza presentazione di regolare istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, o senza presentazione degli allegati prescritti dagli articoli 14 e 15 dei quali l'ente forestale venga a conoscenza;[\(29\)](#)
  - c) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali per i quali siano state impartite prescrizioni tecniche da parte dell'ente forestale, in particolare con riguardo alla rinnovazione artificiale.
2. Gli enti competenti informano la Giunta regionale circa l'esito dei controlli.

##### **Art. 18** **(Sanzioni)**

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dall'[articolo 61, della l.r. 31/2008](#).[\(30\)](#)
2. I proventi delle sanzioni previste dall'[articolo 61 della l.r. 31/2008](#) sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale:[\(31\)](#)
  - a) alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale di cui all'[articolo 47 della l.r. 31/2008](#);[\(32\)](#)
  - b) ad opere di pronto intervento di cui all'[articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008](#);[\(33\)](#)
  - c) alla creazione di nuovi boschi;
  - d) alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti;
  - d bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;[\(34\)](#)
  - d ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.[\(35\)](#)

##### **Art. 19** **(Ripristino dei luoghi)**

1. Ai sensi dell'[articolo 61, comma 13, della l.r. 31/2008](#), chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.[\(36\)](#)

### **TITOLO III** **GESTIONE DEI BOSCHI**

#### **CAPO I** **NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI**

##### **Art. 20** **(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)**

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.
2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:
  - a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
  - b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
  - c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).
3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.[\(37\)](#)
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:[\(38\)](#)
  - a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'[articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227](#) (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'[articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57](#));
  - b) imprese boschive di cui all'[articolo 57 della l.r. 31/2008](#) o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
  - c) consorzi forestali di cui all'[articolo 56 della l.r. 31/2008](#);
  - d) enti pubblici.
- 4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:[\(39\)](#)
  - a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
  - b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.
- 4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.[\(40\)](#)

**SEZIONE I**  
**REGOLE GENERALI SUGLI INTERVENTI DI GESTIONE**

**Art. 21**  
**(Stagione silvana)**

1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
  - a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
  - b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
  - c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
- 3 bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.[\(41\)](#)
4. Sono permessi tutto l'anno:
  - a) i tagli di utilizzazione delle fustaie;
  - b) i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
  - c) i tagli di conversione dei cedui;
  - d) i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.
5. Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.[\(42\)](#)
6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.[\(43\)](#)
7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.

**Art. 22**  
**(Scarti delle lavorazioni)**

1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:
  - a) raccolto in andane o cataste stabili in bosco;(44)
  - b) sminuzzato mediante triturazine e distribuito sull'area interessata al taglio;(45)
  - c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 54 e seguenti;(46)
  - c bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull'area interessata al taglio.(47)
2. L'area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.(48)
3. È vietato:
  - a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d'acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche;(49)
  - b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.
- 3 bis. Per favorire la cippatura o l'asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.(50)
- 3 ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l'ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.(51)

## Art. 23 (Conversioni)

1. La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:
  - a) nelle fustaie esistenti;
  - b) nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
  - c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.[\(52\)](#)
2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di indirizzo forestale o dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - a) accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
  - b) dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti.
3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano,iglio, ontano nero. Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti. I piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.[\(53\)](#)
4. Per motivi di rilevante difesa idrogeologica o fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 7, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.[\(54\)](#)
- 4 bis. Nei tagli di avviamento all'alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell'intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.[\(55\)](#)



**Art. 24**  
**(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)**

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.[\(56\)](#)
2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.[\(57\)](#)
3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:
  - a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
  - b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
  - c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
  - d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri;[\(58\)](#)
  - d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B;[\(59\)](#)
  - d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.[\(60\)](#)
4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.[\(61\)](#)
5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.
- 5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.[\(62\)](#)

**Art. 25**  
**(Rinnovazione artificiale)**

1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:
  - a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio;
  - b) quando imposta dall'ente forestale;
  - c) in assenza di rinnovazione naturale.
2. [\(63\)](#)
3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche non comprese nell'allegato C. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.[\(64\)](#)
4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:
  - a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;
  - b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.
5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.
6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.
7. Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'articolo 51.
- 7 bis. L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.[\(65\)](#)

**Art. 26**  
**(Raccolta del terriccio e della lettiera)**

1. È permessa la raccolta di lettiera esclusivamente:
  - a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti;
  - b) a fini di prevenzione degli incendi, da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade;
  - b bis) nei terreni gravati da specifico uso civico.[\(66\)](#)
2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.

**Art. 27**  
**(Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme)**

1. La raccolta di materiale di propagazione forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine è vietata salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 7; nella richiesta sono specificate le specie oggetto della raccolta, il loro numero approssimativo o la superficie interessata, il luogo, i metodi e le finalità della raccolta.
2. È permessa la raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di propagazione forestale a fini didattici, di studio o di educazione ambientale, purché con il consenso del proprietario o conduttore del bosco e previa comunicazione all'ente forestale competente.[\(67\)](#)
- 2 bis. I tagli colturali all'interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all'[articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008](#) sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall'ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.[\(68\)](#)

**Art. 28**  
**(Potature e tagli delle ceppaie)**

1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della [legge regionale 16 agosto 1993, n. 16](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite:[\(69\)](#)
  - a) la potatura delle piante già in forma obbligata;
  - b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.
3. La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.
4. La spalcatore nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.
5. Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto. Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.[\(70\)](#)
6. Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non più di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.

**Art. 29**  
**(Sradicamento delle piante e delle ceppaie)**

1. Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'articolo 31, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi dell'[articolo 43, della l.r. 31/2008](#) deve essere autorizzato dall'ente forestale con le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8.[\(71\)](#)

**Art. 30**  
**(Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)**

1. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B, è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.
2. È obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 25, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati.

**Art. 31**  
**(Gestione dei castagneti da frutto)**

1. Nei castagneti da frutto in attività è possibile effettuare:
  - a) la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 28, nonché le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti;[\(72\)](#)
  - b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;
  - c) la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti;
  - d) l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
  - d bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l'ecosistema;[\(73\)](#)
  - d ter) la ricostruzione del cotico erboso;[\(74\)](#)
  - d quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio.[\(75\)](#)
2. Nei castagneti da frutto in attività è inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'ente forestale ai sensi dell'articolo 9, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali.
3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L'ente forestale può autorizzare l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.[\(76\)](#)
- 3 bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L'ente definisce le operazioni colturali eseguibili.[\(77\)](#)
4. L'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la conversione di boschi in castagneti da frutto.

**SEZIONE II**  
**PREVENZIONE DEI DANNI E DEI PERICOLI(78)**

**Art. 31 bis**  
**Prevenzione dei pericoli in bosco(79)**

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.

**Art. 32**  
**(Danni all'ecosistema)**

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di Formica rufa L., della fauna e delle zone umide. È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d'acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosì, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi.(80)
2. La ripulitura è permessa:(81)
  - a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
  - b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 31;
  - c) nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea;
  - c bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61.(82)

**Art. 33**  
**(Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti)**

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare:(83)
  - a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;(84)
  - b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;(85)
  - c) danni di tipo idrogeologico.(86)
2. Gli interventi di pulizia del sottobosco e di potatura indispensabili per la messa in sicurezza e la percorribilità del cantiere, purché eseguiti a regola d'arte, non sono considerati danni.

#### **Art. 34**

#### **(Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)**

1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.[\(87\)](#)
2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.
3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.
4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.
5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.[\(88\)](#)

### **SEZIONE III ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 35 (Segnaletica)**

1. Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio.
2. La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo è rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. È in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi.
3. È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro, confondibile con quella utilizzata dai piani di assestamento forestale, o di colore giallo, confondibile con quella utilizzata per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.

#### **Art. 36 (Recinzioni e chiudende)**

1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica.[\(89\)](#)

## Art. 37

### (Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico)(90)

1. L'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, nei casi consentiti dall'[articolo 59 della l.r. 31/2008](#), o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall'articolo 54 del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione:(91)
  - a) del comune, previo parere dell'ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale;
  - b) dell'ente forestale, nei casi restanti.
- 1 bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell'ente forestale la creazione di percorsi sospesi.(92)
2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:
  - a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione o della nuova area attrezzata;(93)
  - b) assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia l'autorizzazione;
  - c) programma della manifestazione;
  - d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;
  - e) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati.
3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.
4. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati e nel caso di manifestazioni ha una durata massima di settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione può prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.(94)
5. Le aree interessate dalle manifestazioni con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7.(95)
6. Le manifestazioni e le aree di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'[articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nelle aree protette regionali e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7 possono essere vietate.(96)
7. Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati;
  - b) deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;
  - c) deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
  - d) al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
  - e) almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.



**Art. 38**  
**(Carbonizzazione in bosco)**

1. La carbonizzazione in bosco è consentita, previa autorizzazione dell'ente forestale con le modalità previste all'articolo 7, nelle aie carbonili già esistenti o in aie nuove, purché prive di alberi, non esposte al vento, stabili, ripulite tutt'intorno dalla vegetazione e da ogni materiale infiammabile per un raggio non inferiore a quindici metri.
2. La carbonaia ed il terreno circostante devono, durante la combustione, essere costantemente presidiati da mano d'opera esperta, individuata nella istanza di autorizzazione, tale da evitare ogni pericolo di incendi. È consentito l'uso di forni metallici.
3. L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi in cui il presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi, ai sensi dell'[articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008.\(97\)](#)

## **CAPO II** **SELVICOLTURA**

### **SEZIONE I** **NORME GENERALI PER TUTTI I BOSCHI**

#### **Art. 39** **(Norme per gli interventi in fustaia)**

1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.[\(98\)](#)
2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco fatte salve deroghe autorizzate dall'ente forestale in caso di boschi non utilizzati da oltre trenta anni.[\(99\)](#)
3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o mediante tagli a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.[\(100\)](#)
4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui all'[articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008](#). Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15.  
[\(101\)](#)

**5.** Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:

- a) carpineti;
- b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;
- c) querce carpineti;
- d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;
- e) alneti, ossia formazioni di ontani;
- f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
- g) faggete;
- h) betuleti;
- i) mughete;
- j) piceo-faggeti;
- k) abieteti;
- l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso.

**6.** Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato minore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri. L'ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell'ambiente forestale e del paesaggio. [\(102\)](#)

**7.** Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate: [\(103\)](#)

- a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccete di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
- b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.

**8.** Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

**Art. 40**  
**(Norme per gli interventi nei cedui)**

1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, taglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione. [\(104\)](#)
2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito: [\(105\)](#)
  - a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;
  - b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.
3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni. [\(106\)](#)
4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose. [\(107\)](#)
5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali: [\(108\)](#)
  - a) castagneti;
  - b) robinieti misti;
  - c) alneti di ontano bianco o nero;
  - d) orno-ostrieti e carpineti;
  - e) formazioni di pioppi; [\(109\)](#)
  - e-bis) betuleti. [\(110\)](#)

6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali: [\(111\)](#)
- a) querceti, quercio-carpineti;
  - b) faggete;
  - c) altre formazioni di latifoglie autoctone.
7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata. [\(112\)](#)
8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.
- 8 bis.** Le matricine da rilasciare devono: [\(113\)](#)
- a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
  - b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.

**Art. 41**  
**(Periodicità dei tagli)**

1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in almeno dieci anni.
2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a:
  - a) ottanta anni per i lariceti; [\(114\)](#)
  - b) sessanta anni per i castagneti, i querceti di roverella e le peccete di sostituzione;
  - c) cinquanta anni per le pinete di pino silvestre, le formazioni di pino nero di origine artificiale e i rimboschimenti con conifere esotiche;
  - d) quaranta anni per le restanti formazioni di latifoglie;
  - d bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le cembrete. [\(115\)](#)
3. Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a:
  - a) novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i querceti -carpineti;
  - b) ottanta anni per le peccete e i piceo-faggeti;
  - c) cinquanta anni per gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, gli alneti di ontano bianco e nero;
  - d) quello previsto al comma 2 per il taglio a raso aumentato di dieci anni nei restanti casi.
4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.

5. Il turno minimo previsto nei cedui è di:

- a) tre anni nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti;
- b) sei anni nei corileti e nei saliceti;
- c) dieci anni nei robinieti puri e nelle formazioni di pioppo;
- d) quindici anni nei castagneti, nei querceti di roverella e di cerro e negli orno-ostrieti;
- e) venti anni nei robinieti misti, nei querceto-carpinieti e carpinieti, nei querceti di rovere e farnia, negli alneti, nelle faggete e in altre formazioni a ceduo.

6. Nei cedui, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a cinque anni.

#### **Art. 42**

##### **(Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste)**

1. Nei cedui sotto fustaia, è permessa la ceduzione della componente a ceduo con l'obbligo di mantenimento di un contingente di riserve scelte fra alberi d'alto fusto o, in assenza, di matricine scelte fra i polloni, purché di buona conformazione e possibilmente affrancate. Il numero minimo di riserve e matricine è:
  - a) duecentocinquanta piante per ettaro, qualora la componente a fustaia sia a prevalenza di farnia o rovere e il ceduo a prevalenza di robinia;
  - b) centocinquanta piante per ettaro negli altri casi.
2. Per le restanti prescrizioni tecniche, si applicano gli articoli 39, 40 e 41.
3. La superficie massima interessata da taglio non può superare i sette ettari.



## **SEZIONE II**

### ***NORME SPECIFICHE PER I SOLI BOSCHI COMPRESI IN PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE***

#### **Art. 43**

##### **(Compilazione del piano d'assestamento forestale)**

1. I piani di assestamento forestale sono redatti in base ai criteri e alle procedure previsti dall'[articolo 47, comma 7, della l.r. 31/2008](#), utilizzando sistemi informativi individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.  
[\(116\)](#)
2. I piani d'assestamento indicano, per ogni particella, il sistema selvicolturale di gestione su base tipologica, motivando le modalità di esecuzione dei tagli.

#### **Art. 44**

##### **(Piani di assestamento forestale scaduti)**

1. Gli interventi selvicolturali previsti dai piani scaduti possono essere realizzati in conformità al presente regolamento allegando il progetto di taglio nei casi previsti dall'articolo 14.  
[\(117\)](#)

**Art. 45**  
**(Accantonamento degli utili)**

1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del trenta per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco o alla revisione del piano di assestamento e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.[\(118\)](#)
2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.
3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.
4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:
  - a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento;
  - b) interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento;
  - c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio.
5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.

**Art. 46**  
**(Libro economico e ripresa)**

1. Tutte le utilizzazioni forestali effettuate, sono annotate a cura dei gestori del piano di assestamento nel libro economico inserito nel piano.
2. La ripresa particellare non può essere superata, salvo utilizzazioni eccezionali a carattere forzoso autorizzate dall'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, o dalla competente struttura della Giunta regionale nel caso di piani che interessino il patrimonio forestale regionale; tali utilizzazioni forestali vanno comunque computate ai fini del calcolo della ripresa residua.

**SEZIONE III**  
***NORME SPECIFICHE PER LE AREE PROTETTE***

**Art. 47**  
**(Gestione selvicolturale nelle aree protette)**

1. Nelle riserve regionali e nei parchi naturali e regionali la gestione selvicolturale è conforme alle linee guida dei piani territoriali di coordinamento dei parchi e dei piani di gestione delle riserve regionali.
2. In assenza dei piani di cui al comma 1, la gestione selvicolturale deve comunque favorire la presenza e la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali, la composizione floristica e la biodiversità. I popolamenti devono essere mantenuti in condizioni ottimali sia strutturali che funzionali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, mantenendo o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro rinnovazione. La conversione dei cedui semplici in cedui composti o in boschi d'alto fusto è favorita ove possibile.
3. In tutte le aree protette, i piani di indirizzo forestale possono modificare la stagione silvana ai sensi dell'articolo 21.
4. [\(119\)](#)

## **Art. 48**

### **(Misure di conservazione provvisorie per i siti Natura 2000)(120)**

1. Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti misure di conservazione provvisorie:(121)
  - a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
  - b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
  - c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
  - d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
  - e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:(122)
    - 1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
    - 2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
    - 3) nei castagneti da frutto di cui all'articolo 31;
    - 4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.

- f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della [legge regionale 31 marzo 2008, n. 10](#) (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea); [\(123\)](#)
- g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 52 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;
- h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso: [\(124\)](#)
- 1) dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;
  - 2) dall'1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;
  - 3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.
- j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli;
- j bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica; [\(125\)](#)
- j ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali: [\(126\)](#)
- 1) acero-tiglieti;
  - 2) alnete di ontano nero;
  - 3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

**CAPO III**  
**RIMBOSCHIMENTI ED IMBOSCHIMENTI**

**Art. 49**  
**(Caratteristiche degli impianti)**

**1.** Rimboschimenti ed imboschimenti sono :

- a) realizzati, nel caso della montagna, solo su terreni non agricoli, al fine di preservare il paesaggio, la diversità degli ambienti e l'agricoltura in montagna;
- b) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere;
- c) realizzati con specie autoctone;
- d) realizzati con specie sia arboree che arbustive; le piante di specie arbustive non possono superare un quarto di quelle messe a dimora;
- e) realizzati con una densità di impianto di minimo milletrecento piante per ettaro; tale valore può essere ridotto qualora, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.

**2.** Prescrizioni tecniche differenti da quelle indicate nel comma 1 possono essere previste dai piani di indirizzo forestale, dai piani di assestamento forestale o in occasione di specifici bandi per l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione o degli enti forestali.

**Art. 50**  
**(Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti)**

- 1.** In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti con contributi pubblici, l'intervento è soggetto alle procedure indicate nei bandi per l'accesso ai finanziamenti.
- 2.** In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti senza contributi pubblici, l'intervento è soggetto all'autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 6, 7 e 8. L'istanza è corredata da un progetto redatto da dottore forestale o agronomo.
- 3.** Durante la stesura o la revisione del piano di indirizzo forestale sono riportati in cartografia tutti gli imboschimenti e i rimboschimenti esistenti.

## **Art. 51**

### **(Materiale vegetale)**

1. Tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere prodotto e commercializzato in conformità al [decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386](#) (Attuazione della [direttiva 1999/105/CE](#) relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214](#) (Attuazione della [direttiva 2002/89/CE](#) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonché corredato, nei casi previsti dalla predetta normativa, da:
  - a) certificato principale di identità, ai sensi dell'[articolo 6, del d.lgs. 386/2003](#);
  - b) passaporto delle piante dell'Unione europea sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.
2. È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone indicate nell'allegato C. Il piano di indirizzo forestale può prevedere ulteriori specie autoctone presenti localmente o vietare l'utilizzo di specie estranee alle condizioni ecologiche locali. La Giunta regionale determina le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica.
3. La modifica o l'integrazione dell'allegato C può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili e devono essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento.[\(127\)](#)

## **Art. 52**

### **(Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità)**

1. Ai sensi dell'[articolo 50, comma 5, lettera e\), della l.r. 31/2008](#), è vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti e in tutte le altre attività selvicolturali, delle specie riportate nell'allegato B.[\(128\)](#)
2. La modifica o l'integrazione dell'allegato B può essere disposta con provvedimento della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.



**CAPO IV**  
***DIFESA FITOSANITARIA E DAGLI INCENDI***

**SEZIONE I**  
***DIFESA FITOSANITARIA***

**Art. 53**  
***(Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi)***

1. Nel caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di malattie o parassiti, il proprietario o possessore è tenuto a darne immediata notizia all'ente forestale che, eseguite le opportune verifiche tecniche, segnala l'attacco epidemico al servizio fitosanitario regionale.
2. Il proprietario o possessore del bosco è inoltre tenuto:
  - a) ad attuare o a consentire gli interventi prescritti dall'ente forestale o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'[articolo 4, comma 4, della l.r. 23 marzo 2004, n. 4](#) (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
  - b) a permettere l'accesso agli ispettori fitosanitari allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti.
3. In caso di grave attacco epidemico di malattie o parassiti, l'ente forestale, su proposta del servizio fitosanitario regionale, può disporre la deroga all'obbligo di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito o di alberi morti.

## SEZIONE II DIFESA DAGLI INCENDI

### Art. 54 (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)

1. Ai sensi dell'[articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008](#), è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.[\(129\)](#)
2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell'[articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008](#), in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:[\(130\)](#)
  - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
  - b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
  - c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.
3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.[\(131\)](#)
4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.
5. La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che individua il soggetto responsabile.
6. In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.

**Art. 55**  
**(Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi)**

1. I proprietari o gestori di strade, ferrovie e canali le cui scarpate e margini distano meno di cento metri da aree boscate, sono tenuti a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno due metri da ogni bordo.

**Art. 56**  
**(Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)**

1. [\(132\)](#)
2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l'ente forestale può autorizzare l'esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.[\(133\)](#)
3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l'accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell'[articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008](#).[\(134\)](#)

**CAPO V**  
**PASCOLO IN BOSCO**

**Art. 57**  
**(Limiti al pascolo in bosco)**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008](#), il pascolo a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:[\(135\)](#)
  - a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;
  - b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduazione.
2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto disposto dal comma 2 bis; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.[\(136\)](#)
- 2 bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.[\(137\)](#)
3. [\(138\)](#)
- 3 bis. [\(139\)](#)

## CAPO VI

### ***GESTIONE DEI BOSCHI NELLE AREE DI PERTINENZA DI ELETTRODOTTI, EDIFICI E RETI VIARIE***

#### **Art. 58**

#### **(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti)**

- 1.** Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
  - a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;
  - b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;
  - c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato;
  - d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.
- 2.** Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:
  - a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo;
  - b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.
- 3.** Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.
- 3 bis.** Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.[\(140\)](#)

## **Art. 59**

### **(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità)**

1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.
2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

## **Art. 60**

### **(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.
2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nella ripulitura del sottobosco, nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.[\(141\)](#)
3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.
4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753](#) (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

**Art. 61**  
**(Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche)**

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.
2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.
3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.
- 3 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l'asportazione delle piante cadute nell'alveo o nei corsi d'acqua che possono limitare il deflusso idrico. [\(142\)](#)

**CAPO VII**  
**ALTRI VINCOLI**

**Art. 62**  
**(Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'[articolo 17, r.d. 3267/1923](#))**

1. L'ente forestale compila e approva un elenco dei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'[articolo 17, r.d. 3267/1923](#); tale elenco è notificato agli interessati e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati. Gli enti forestali informano la struttura regionale competente in materia di agricoltura dell'aggiornamento degli elenchi.
2. In tali boschi può essere praticato solo il taglio fitosanitario delle piante deperienti, spezzate o morte nonché di quelle pericolose per la pubblica incolumità, salvo particolari prescrizioni disposte dal piano di indirizzo forestale o dal piano di assestamento forestale o autorizzate dagli enti forestali. [\(143\)](#)



**Art. 63**  
**(Boschi intensamente fruiti)**

1. L'ente forestale, anche su proposta dei comuni, può delimitare e regolamentare le aree boscate intensamente fruiti che necessitino di un particolare regime di tutela e protezione.
2. Nei boschi intensamente fruiti l'ente forestale può vietare o limitare:
  - a) l'esercizio dell'attività venatoria; in tal caso il divieto potrà essere apposto sentita la Provincia, la quale verificherà che non contrasti con la pianificazione faunistico venatoria;
  - b) l'introduzione di cani sciolti; i cani con guinzaglio non superiore a due metri e mezzo possono transitare esclusivamente sui sentieri segnati;
  - c) lo svolgimento di attività rumorose che disturbino i visitatori e la fauna;
  - d) l'allestimento di manifestazioni e raduni all'interno delle aree boscate;
  - e) la raccolta di fiori, piante, lettiera, terriccio e la cattura di animali;
  - f) l'esercizio del pascolo;
  - g) l'allestimento di tende e campeggi;
  - h) il transito di cavalli e biciclette;
  - i) l'accensione di fuochi.
3. L'ente forestale individua un ente gestore del bosco intensamente fruito, preferibilmente un consorzio forestale, il quale è tenuto al mantenimento del bosco stesso in buone condizioni, anche al fine di prevenire danni alla pubblica incolumità.

**TITOLO IV**  
***GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO***

**CAPO I**  
***GESTIONE DELLA VEGETAZIONE***

**Art. 64**  
***(Taglio di alberi e arbusti)***

- 1.** Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffrutticosi quali rovi, brughii, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.
- 2.** Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.
- 3.** Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

## **CAPO II**

### **TERRENI AGRARI**

#### **Art. 65**

##### **(Lavorazioni del terreno)**

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappature, affossature o drenaggi, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno due metri dal bordo superiore di sponde e scarpate stradali, dalla base di argini o sponde di fiumi e torrenti, dal bordo di aree in erosione. Nell'esecuzione di tali lavorazioni devono sempre essere garantite la difesa dei terreni lavorati dalle acque provenienti da monte e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni lavorati, evitando ristagni o erosioni del suolo per ruscellamento.
2. In casi eccezionali, qualora le pratiche in uso per la lavorazione dei coltivi possano comportare la perdita di stabilità del terreno o turbare il regime delle acque, l'ente forestale può impartire prescrizioni o limitazioni per diminuire il pericolo.

#### **Art. 66**

##### **(Regimazione delle acque agrarie)**

1. Le acque di irrigazione e di scolo, quali quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, devono essere condotte in corsi d'acqua o in vallecole o comunque regimate in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.
2. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni e alle pendici contermini.

#### **Art. 67**

##### **(Prati stabili)**

1. Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo può essere effettuata liberamente purché finalizzata all'immediata ricostituzione del prato stabile. Per altre finalità che non comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 7.

**CAPO III**  
**PASCOLO IN AREE NON BOSCHIVE**

**Art. 68**  
**(Modalità di pascolo)**

**1.** Nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

- a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- b) salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata ai sensi dell'articolo 7, il pascolo bovino nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli ottocento ed i millecinquecento metri può essere esercitato solo dal 15 aprile al 30 ottobre; ad altitudine superiore ai millecinquecento metri dal 15 maggio al 15 ottobre;
- c) il pascolo vagante, ossia senza custode, può essere esercitato nei terreni in proprietà o in possesso del proprietario o affidatario degli animali, purché i terreni contermini, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti a mezzo di chiudende;
- d) i pascoli di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici devono essere gestiti in base ad un piano di gestione o ad un capitolato; all'inizio ed alla fine del contratto di locazione sono redatti a cura dell'ente proprietario ed inviati all'ente forestale specifici atti di consegna e di riconsegna del terreno;
- e) è vietato l'uso del fuoco come tecnica di ripulitura del pascolo.

**Art. 69**  
**(Pascolo eccessivo)**

**1.** L'ente forestale può limitare o vietare l'esercizio del pascolo in caso di:

- a) fenomeni di erosione, smottamento o di grave danneggiamento del cotico erboso;
- b) interventi di inerbimento o consolidamento del suolo.

**2.** Nei pascoli sono vietati la rottura del cotico e le lavorazioni andanti quali lo scasso o il dissodamento.

**TITOLO V**  
**INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE**

**Art. 70**  
**(Definizioni)**

1. Sono definite infrastrutture forestali la viabilità agro-silvo-pastorale, le condotte permanenti per l'esbosco, i piazzali di deposito e di prima lavorazione, nonché i viali e le fasce tagliafuoco.

**CAPO I**  
**VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE**

**Art. 71**  
**(Manutenzione)**

1. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 43 e 44 della [\*\*L.r. 31/2008\*\*](#), né all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'[\*\*articolo 149, comma 1, del d.lgs. 42/2004\*\*](#). Essa è subordinata a preventiva comunicazione all'ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi.[\*\*\(144\)\*\*](#)
2. Per manutenzione ordinaria ai fini del comma 1 si intende:
  - a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
  - b) il ricarico con inerti;
  - c) la risagomatura delle fossette laterali;
  - d) il ripristino delle opere trasversali di regimazione delle acque e la sostituzione di canalette trasversali o laterali esistenti;
  - e) il ripristino di tombini e attraversamenti esistenti;
  - f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la loro risagomatura localizzata;
  - g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
  - h) la realizzazione di canalette trasversali e laterali e le opere trasversali di regimazione delle acque;
  - i) la risagomatura andante delle scarpate per la rimozione del materiale franato, purché sia garantita la stabilità ed il consolidamento delle stesse;
  - j) gli interventi comprendenti le opere indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora detti interventi comportino complessivamente scavi o movimenti di terra fino a 100 metri cubi per chilometro di tracciato.

3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, lettera j)), per manutenzione straordinaria si intende:

- a) gli allargamenti fino al massimo del 50 per cento, le modifiche del tracciato fino al massimo del 10 per cento e della pendenza della sede stradale fino al massimo del 5 per cento;
- b) la realizzazione di tombini e attraversamenti;
- c) la realizzazione di fossette laterali alla sede stradale;
- d) la realizzazione di brevi tratti di muretti a secco di sostegno di altezza non superiore a un metro comportanti limitati scavi manuali;
- e) gli scavi di dimensioni non superiori a un metro di larghezza e un metro e mezzo di profondità, realizzati nella sede stradale per la posa di tubazioni;
- e bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;[\(145\)](#)
- e ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose.[\(146\)](#)

4. Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- a) la pulizia di canalette e le opere trasversali di regimazione delle acque;
- b) la pulizia delle fossette laterali, dei tombini e degli attraversamenti.

5. Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nei commi da 1 a 4 si devono osservare le seguenti norme tecniche:

- a) le terre e i materiali di risulta non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla risagomatura o rinsaldamento delle scarpate di sostegno delle infrastrutture e in tal caso adeguatamente e prontamente conguagliate e stabilizzate; se utilizzate per il ricarico o livellamento della sede stradale devono essere adeguatamente assestate e compattate;
- b) le terre e il materiale lapideo non possono essere scaricati nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossi devono prevedere opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque possano scorrere senza danno della sede stradale e senza determinare fenomeni erosivi;
- d) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi;
- e) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- f) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- g) gli scavi a sezione obbligata devono essere immediatamente ricolmati, i fronti di scavo e i riporti prontamente stabilizzati e consolidati.

**Art. 72**  
**(Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale)**

1. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali e nel transito si devono evitare danni alla viabilità agro-silvo-pastorale permanente, sia al fondo stradale che alle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, nonché danni agli impianti della segnaletica escursionistica.
2. Al termine dei lavori di esbosco la viabilità permanente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata viabilità, pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i lavori di esbosco devono essere effettuati i lavori di manutenzione necessari a evitare danni alla sede stradale e, al termine dei lavori, gli interventi di ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e la corretta regimazione delle acque.
- 2 bis. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.[\(147\)](#)

**CAPO II**  
***SISTEMI DI ESBOSCO AEREI***

**Art. 73**  
**(Gru a cavo)**

1. Per l'installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.[\(148\)](#)
2. [\(149\)](#)
3. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
4. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.[\(150\)](#)
5. [\(151\)](#)
6. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.[\(152\)](#)
7. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri.
8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
10. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.[\(153\)](#)

**Art. 74**  
**(Fili a sbalzo)**

1. Per l'installazione di linee monofuni a gravità, dette palorci o fili a sbalzo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.[\(154\)](#)
2. [\(155\)](#)
3. [\(156\)](#)
4. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.[\(157\)](#)
5. Resta a carico dell'installatore ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo.[\(158\)](#)
6. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.[\(159\)](#)
7. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale 1:10.000 o di maggior dettaglio, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, all'ente gestore del sito Natura 2000, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.[\(160\)](#)
8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 14 deve indicare il tracciato del filo a sbalzo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.
10. I dati relativi ai fili a sbalzo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.[\(161\)](#)



**Art. 75 bis**  
**(Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)(165)**

1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l'assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.
2. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.
3. L'istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.

**Art. 76**  
**(Infrastrutture forestali temporanee e sentieri)(166)**

1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:
  - a) avere durata massima di ventiquattro mesi;(167)
  - b) avere fondo naturale;
  - c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito.(168)

La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.

2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:
  - a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere tre metri, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre quattro metri;(169)
  - b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
  - c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua larghi più di un metro e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;(170)
  - d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
  - e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
  - f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
  - g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi garantendo lo scolo e la regimazione delle acque.(171)

3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:
- a) inerbimento delle superfici nude;
  - b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
  - c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
  - d) realizzazione di rinnovazione artificiale.
4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:
- a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
  - b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
  - c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
  - d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.
- 4 bis. La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4.[\(172\)](#)

#### **Art. 77** **(Altre norme di salvaguardia idrogeologica)**


1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi:
- a) i casi previsti dagli articoli 29, 71, 72 e 76;
  - b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi dell'[articolo 43, della l.r. 31/2008](#) e dell'[articolo 4, del d.lgs. 227/2001; \(173\)](#)
  - c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi dell'[articolo 44, della l.r. 31/2008](#) e del [r.d. 3267/1923.\(174\)](#)

#### **Art. 78** **(Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato)**

1. Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrato. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:
- a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;
  - b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o ricoperte con uno strato di strame organico quale fogliame o cippato;
  - c) tutti i lavori devono essere condotti evitando di innescare fenomeni erosivi e senza causare ristagni o alterare il regolare deflusso delle acque superficiali;
  - d) eventuali terre di scavo eccedenti le necessità di ricolmatura non possono essere scaricate o depositate nelle aree vincolate o boscate, ma devono essere allontanate o reimpiegate in siti autorizzati.

**Art. 79**  
**(Entrata in vigore e disposizioni finali)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2007.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, ai sensi della [l.r. 31/2008;\(175\)](#)
  - a) la [legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9](#) (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);(176)
  - b) il [regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1](#) (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all'[art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80](#) 'Integrazioni e modifiche della [L.R. 5 aprile 1976, n. 8](#) 'Legge forestale regionale" e dell'[art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9](#) 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale');(177)
  - c) il [regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2](#) (Modifica dell'[art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1](#) 'Prescrizioni di massima e di polizia forestale');(178)
  - d) il [regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15](#) (Modifiche al [Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1](#) 'Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all'[art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80](#) 'Integrazioni e modifiche della [L.R. 5 aprile 1976, n. 8](#) 'Legge forestale regionale" e dell'[articolo 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9](#) 'Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale');(179)
  - e) l'[articolo 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20](#) (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003).(180)



**Indicazioni pratiche per i controlli  
sui tagli culturali dei boschi  
in Regione Lombardia**

---

2<sup>a</sup> edizione - agosto 2011  
4<sup>o</sup> aggiornamento

